

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Quietanza tipica e asseverazione di ricevuto pagamento con dichiarazione unilaterale ex art. 13, R.D. 1814/1927. I fatti non specificatamente contestati devono ritenersi acclarati**

*Mentre la dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la [quietanza](#) viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza, tale efficacia di piena prova della quietanza "tipica" non ricorre nel caso in cui l'asseverazione di ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 13, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all'atto scritto ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattandosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all'iscrizione del privilegio legale; con la conseguenza che essa è, al pari della [confessione](#) stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzata dal giudice e non soggiace al solo mezzo della "revoca" di cui al citato art. 2732 c.c.*

*La L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'[art. 115 c.p.c.](#), ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificatamente dalla controparte costituita, possono - ed anzi devono - ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.*

NDR: per tale principio si veda [Cass., SS. UU., 22 settembre 2014, n. 19888](#).

### **Tribunale di Roma, sentenza del 24.10.2017, n. 20048**

*...omissis...*

Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., dd chiedeva ingiungersi, alla Vdd il pagamento della complessiva somma di euro 159.987,00 - dovuta a titolo di corrispettivo per la vendita dei veicoli e semirimorchi usati descritti in ricorso - oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.

In accoglimento di tale ricorso, il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 17150/2015, depositato il 21 luglio 2015 e notificato all'ingiunta in data 2 settembre 2015.

Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la V. d. con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2015.

L'opponente, in primo luogo, eccepiva l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio opposto; contestava, poi, nel merito le pretese azionate dalla T.s.r.l. deducendo che il corrispettivo dovuto per la vendita degli autocarri, veicoli e semirimorchi descritti nelle fatture prodotte in allegato al ricorso monitorio era già stato versato tanto che, in sede di iscrizione al PRA dei contratti conclusi verbalmente, il legale rappresentante della società opposta, nell'indicare il prezzo di ciascuno dei mezzi venduti, aveva specificato che lo stesso risultava già quietanzato; rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in premessa.

All'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione si costituiva d la quale, in via preliminare, eccepiva l'infondatezza delle doglianze afferenti la pretesa violazione delle norme in tema di notifica telematica; contestava, poi, le avverse deduzioni e difese di merito, eccependo che i versamenti documentati dalla V. ddl. erano stati effettuati per una diversa causale e, segnatamente, a titolo di canoni ed accessori dovuti in forza di precedente contratto di noleggio dei medesimi autocarri; rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in premessa.

Incardinatasi la lite, con ordinanza riservata dell'8 marzo 2016 veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 17150/2015; indi si provvedeva all'istruttoria con l'espletamento dell'interrogatorio formale dei legali rappresentanti di entrambe le parti e con l'escussione dei dddddd

Infine, all'udienza del 16 ottobre 2017 la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., avendo le parti già depositato le memorie conclusionali.

Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione formulate dalla V. Rent s.r.l., con susseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 17150/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 21 luglio 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza riservata emessa l'8 marzo 2016.

Prima di procedere all'esame del merito, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre

2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).

Deve, tuttavia, rammentarsi - per il rilievo che tale precisazione assume ai fini della definizione del procedimento all'attenzione - che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.

Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono - ed anzi devono - ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.

Fatte tali considerazioni e passando all'esame della fattispecie all'attenzione, deve rilevarsi che la T.s.r.l. ha adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico.

Ed infatti, fin dalla fase monitoria la società opposta ha dato prova dei titoli negoziali posti a base della pretesa, avendo prodotto - unitamente alle fatture emesse a carico della V. Rent s.r.l., corredate degli estratti autentici del Registro IVA attestanti la regolare annotazione delle stesse - anche gli atti di trascrizione al PRA dei contratti stipulati verbalmente con la società odierna opponente, ed aventi ad oggetto la vendita dei veicoli, autocarri e semirimorchi per cui è richiesta di pagamento del corrispettivo.

Ad ogni buon conto, la stessa società opponente, pur avendo svolto diffuse considerazioni di ordine generale ed astratto in merito alla inidoneità delle fatture a fornire prova del credito, ha sostanzialmente ammesso l'intervenuta vendita in suo favore dei mezzi per cui è causa; invero, la V. Rent s.r.l., a fondamento della spiegata opposizione, ha svolto eccezioni e difese implicanti il riconoscimento dei titoli negoziali invocati - ed ampiamente documentati - dalla parte avversa, dacché, al fine di contrastare l'avversa pretesa, ha eccepito di aver già provveduto all'integrale versamento del corrispettivo dovuto.

Ciò posto, ritiene questo Giudice che gli elementi di giudizio complessivamente acquisiti non valgono a confortare l'eccezione di estinzione dell'avverso credito, formulata dalla opponente.

Invero, a conforto dell'asserito pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di corrispettivo per la vendita degli autocarri descritti in atti, la ccc.r.l. ha invocato: a) la quietanza rilasciata dal legale rappresentante della società venditrice in sede di formalizzazione dei contratti traslativi al PRA per i necessari adempimenti pubblicitari; b) il tenore delle clausole trasfuse in distinti contratti, intercorsi tra l'odierna opposta, la A. soc. cons. a cc - della quale essa opponente è socia - ed altra Cooperativa facente parte della medesima consortile (la O. Group soc. coop.); c) i versamenti eseguiti per suo conto e nel suo interesse dalla A. soc. cons. a r.l., asseritamente proprio in pagamento del prezzo dei veicoli oggetto di vendita.

Orbene - come puntualmente eccepito dalla società opposta - alla indicazione di prezzo quietanzato, prestampata nei moduli del PRA contenenti la dichiarazione del venditore di avvenuta conclusione verbale dei contratti di vendita dei veicoli e semirimorchi ivi descritti, non può affatto riconoscersi valenza di prova piena dell'avvenuto pagamento del corrispettivo indicato.

Invero - come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in fattispecie del tutto analoga a quella all'attenzione - mentre "la dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza, tale efficacia di piena prova della quietanza "tipica" non ricorre nel caso in cui l'asseverazione di ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 13, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce all'atto scritto ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattandosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento, si debba procedere all'iscrizione del privilegio legale; con la conseguenza che essa è, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente

apprezzata dal giudice e non soggiace al solo mezzo della "revoca" di cui al citato art. 2732 c.c. " (in tal senso, Cass., SS. UU., 22 settembre 2014, n. 19888).

Va, poi, osservato che la società opponente ha inteso provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto per la vendita degli autocarri per cui è causa versando in atti - oltre a taluni prospetti e conteggi unilaterali privi di valenza probatoria - ricevute di bonifici e pagamenti vari eseguiti dalla A. soc. cons. a r.l. (peraltro anche in favore di società diverse dalla odierna opposta).

Tuttavia, dalla documentazione acquisita emerge all'evidenza che i versamenti in questione - invero, confusamente documentati dalla V. Rent s.r.l. e neppure specificamente quantificati - sono stati effettuati in date in massima parte antecedenti alla stipula dei contratti di vendita dedotti in lite e per una causale del tutto diversa, ovvero a titolo di canoni mensili di noleggio dovuti in forza dei cinque ccc. cons. a r.l. e la O. ccc

Come accennato, a fronte di tale evidenza documentale, la Vccc s.r.l. ha dedotto che, in realtà, i cennati contratti di locazione dissimulavano vendite con riserva di proprietà - essendo finalizzati al successivo trasferimento, in favore delle società socie della consortile Accc.l., della proprietà dei veicoli e mezzi di trasporto già di proprietà delle società facenti parte del Consorzio ASCO (tra cui l'odierna opposta) - e che, pertanto, i versamenti mensili effettuati dalla A. ccc apparentemente a titolo di canoni di noleggio dovevano imputarsi in conto prezzo e riguardarsi, dunque, quali versamenti rateali del corrispettivo della vendita.

Ebbene, anche a voler dar seguito alle prospettazioni della società opponente, non potrebbe non considerarsi che le stesse clausole trasfuse negli invocati contratti di locazione (asseritamente simulati) portano ad escludere che il versamento dei canoni mensili (o ratei) eseguito fino alla formalizzazione dei trasferimenti di proprietà dei veicoli per cui è causa - atti traslativi posti in essere, giova rimarcarlo, tra il maggio 2014 ed il marzo 2015 - potesse e possa riguardarsi come soddisfacente del credito della T.s.r.l. avente ad oggetto il prezzo dei veicoli venduti.

Ed infatti, è ben vero che all'art. 17 dei predetti contratti di locazione si prevedeva espressamente la facoltà della locataria di "riscattare" i veicoli oggetto di locazione, con la mera corresponsione di una somma pari all'1% dell'importo totale del noleggio.

Tuttavia, per espressa e specifica previsione contrattuale, il cennato riscatto finale, alle condizioni indicate, poteva essere utilmente esercitato esclusivamente "al termine del periodo contrattuale di noleggio, e, dunque, solo dopo il versamento di tutti i canoni mensilmente dovuti per l'intera durata del rapporto concordemente fissata dalle parti.

Siffatta clausola rende palese che, nel complessivo assetto di interessi concordato, la facoltà della locataria - o di chi per essa - di acquistare la proprietà dei veicoli a noleggio dietro mero versamento di una somma esigua e simbolica era comunque subordinata alla circostanza che, medio tempore, la T.s.r.l. avesse percepito i canoni mensili dovuti per l'intera durata dei rapporti, convenzionalmente fissata (canoni il cui ammontare complessivo rappresentava, evidentemente, l'importo ritenuto congruo dalle parti come corrispettivo di vendita).

A fronte di tali emergenze contrattuali è del tutto non credibile l'assunto di parte opponente circa il suo diritto di acquistare la proprietà degli autocarri per cui è causa senza ulteriori oneri ed imputando in pagamento del prezzo i soli canoni di noleggio versati dalla Accc il ristretto arco temporale di effettiva vigenza dei rapporti di noleggio.

D'altro canto, dalla confusa documentazione versata in atti neppure è dato inferire che nel lasso temporale compreso tra la stipula dei contratti di locazione ed i successivi contratti di compravendita la Accc.l. abbia versato non solo i canoni (o ratei) dovuti mensilmente, ma anche le ulteriori somme a copertura dell'intero corrispettivo che - per previsione contrattuale - doveva essere assicurato cc del riscatto.

In definitiva, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione svolte dalla V. Rent s.r.l. ed alla susseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 17150/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 21 luglio 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza riservata emessa l'8 marzo 2016.

Ritiene, poi, questo Giudice che vada disattesa la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, I co., c.p.c., formulata dalla parte opposta, in difetto di elementi da cui inferire il pregiudizio sofferto in conseguenza dell'avversa iniziativa processuale; pregiudizio che,

all'evidenza, non può che essere diverso dall'onere economico per la difesa tecnica (coperto, invece, dalla rifusione delle spese processuali a carico della parte soccombente).

Alla soccombenza consegue la condanna della Vcccr.l. alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Gli importi liquidati a titolo di spese processuali vanno, poi, distratti in favore dell'Avv. cccc Procuratore della E. soc. coop. dichiaratosi antistatario.

pqm

cccBuonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 65036/2015 R.G., così provvede: rigetta l'opposizione proposta dalla V. Rent s.r.l. e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 17150/2015, reso dal Tribunale di Roma in data 21 luglio 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza riservata emessa l'8 marzo 2016; rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, formulata dalla T.s.r.l.; condanna la V. Rent s.r.l. alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione dalla società opponente vengano distratti in favore dell'Avvccccc ccc dichiaratosi antistatario.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola